

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 2

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 10 gennaio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 2013, n. 24.

Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 2013, n. 24.

Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del sistema delle imprese d'informazione locale, quale presidio fondamentale per assicurare alla cittadinanza un'informazione libera, plurale e legata alle specificità del territorio e presupposto per lo sviluppo di un'effettiva trasparenza e di una partecipazione democratica attiva alla formazione dei processi decisionali.

2. In attuazione dei principi richiamati al comma 1, la Regione promuove appositi interventi per assicurare il rafforzamento del sistema dell'informazione locale e regionale e contrastare lo squilibrio territoriale, sostenere l'innovazione tecnologica e tutelare i livelli occupazionali e le professionalità degli operatori.

3. Gli interventi di cui al comma 2, entro i limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono attuati secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 2.

Definizioni

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerate imprese dell'informazione locale le piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 6 maggio 2003, 2003/361/CE, pubblicata nella G.u.u.e. 20 maggio 2003, n. l. 124, operanti in qualsiasi comune della Regione, che realizzino almeno il 60 per cento del loro fatturato nel territorio della Regione, in qualsiasi forma giuridica costituite, regolarmente iscritte negli appositi registri previsti dalle leggi statali per l'esercizio d'impresa e per la diffusione della stampa, operanti in uno o più dei seguenti ambiti:

a) emittenza televisiva ex analogico con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);

b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand apple/android o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;

d) stampa quotidiana a mezzo cartaceo;

e) testate giornalistiche on line;

f) agenzie di stampa quotidiana;

g) stampa periodica regionale e locale.

2. Sono altresì ammesse le 'Reti di imprese' disciplinate dall'articolo 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione:

a) concede alle imprese dell'informazione locale contributi in conto interesse e/o prestazione di garanzie per l'accesso al credito finalizzati alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica ed organizzativa e/o ad agevolare fusioni tra società del settore al fine di razionalizzare il comparto;

b) concede alle imprese dell'informazione locale contributi in conto interesse per i mutui stipulati per il consolidamento delle passività onerose;

c) coordina e promuove interventi di comunicazione istituzionale affidando, con modalità di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, la realizzazione di programmi a carattere informativo e giornalistico che riguardino i temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo.

Art. 4.

Requisiti per l'accesso ai benefici

1. Per l'accesso ai benefici della presente legge le imprese devono dimostrare:

a) di essere in regola con i pagamenti delle spettanze al personale e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali, attestati mediante certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPGI o, per il personale non giornalistico dall'INPS. Le imprese ammesse ai sensi della vigente disciplina alla rateazione dei debiti contributivi possono accedere ai benefici previo effettivo versamento della prima rata, salvo revoca d'ufficio, con obbligo di restituzione integrale nel caso di mancato adempimento dei successivi pagamenti;

b) di avvalersi di giornalisti inquadrati esclusivamente secondo le regole e le modalità previste dalla contrattazione collettiva (CCNL FIEG-FNSI) o, limitatamente ai rapporti di collaborazione, comunque retribuiti ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, salvo le ipotesi di cui alla lettera e);

c) di possedere per le emittenti a carattere commerciale, informativo e comunitario una testata giornalistica regolarmente registrata presso il tribunale competente e un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;

d) di non ridurre il numero dei lavoratori nei ventiquattro mesi successivi alla data di accesso ai benefici;

e) per le emittenti radiofoniche e radiotelevisive a carattere comunitario: di perseguire gli obiettivi dello statuto sociale regolarmente registrato.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per ogni specifico ambito di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti per beneficiare degli interventi di sostegno:

a) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): una copertura di segnale non inferiore al 5 per cento del territorio regionale ovvero al 10 per cento della

popolazione residente o comunque garantire la piena copertura del territorio comunale in cui ha sede l'emittente; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 10 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di due ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno;

b) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): una copertura di segnale non inferiore al 5 per cento del territorio regionale ovvero al 10 per cento della popolazione residente o comunque garantire la piena copertura del territorio comunale in cui ha sede l'emittente; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 15 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno;

c) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 20 per cento dei contenuti *web* e comunque non meno di tre ore per ogni giorno tra *streaming* e contenuti audio video con accesso gratuito e per non meno di 300 giorni all'anno;

d) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d): un prodotto editoriale diffuso a pagamento in almeno il 25 per cento dei comuni della Regione e per non meno di 240 giorni all'anno; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno cinque giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 50 per cento della propria foliazione complessiva;

e) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e): aggiornare quotidianamente i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno e contenere articoli d'informazione, originali e firmati, su pagine *web* distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali motori di ricerca; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione che si avvalga, oltre che del

direttore responsabile, di almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 70 per cento degli articoli pubblicati; avvalersi di un sistema informatico che assicuri, per i "post" ed i commenti inviati dai lettori e pubblicati sulle pagine *web*, la possibilità di identificare l'identità degli autori, nel rispetto delle garanzie stabilite dalla vigente disciplina statale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali (*privacy*) e consentendo l'utilizzo di eventuali pseudonimi, mediante acquisizione in copia di un documento d'identità o altri strumenti tecnicamente idonei all'accertamento dell'identità;

f) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f): aggiornare quotidianamente i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 60 per cento delle notizie pubblicate;

g) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g): un periodico pubblicato con regolarità almeno nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non figuri come supplemento di quotidiani; aggiornare periodicamente i contenuti della testata per non meno di 42 uscite all'anno per i settimanali, 21 uscite per i quindicinali, 10 uscite per i mensili; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione che si avvalga, oltre che del direttore responsabile, di almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; produrre periodici di frequenza non quotidiana prevalentemente finalizzati alla valorizzazione di temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sicilia e delle istituzioni operanti nella Regione; destinare almeno il 50 per cento degli spazi all'informazione regionale e locale; diffondere il prodotto editoriale mediante abbonamento o distribuzione nei punti vendita esclusivi o non esclusivi in almeno il 5 per cento dei comuni con una tiratura non inferiore a 2.000 copie per ogni uscita in vendita;

3. Sono in ogni caso escluse le imprese il cui prodotto editoriale sia diffuso prevalentemente o esclusivamente in forma congiunta a prodotti a diffusione nazionale e le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria.

4. Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, predisponde gli elenchi delle imprese ammissibili ai benefici e li comunica, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato delle attività produttive, rendendoli contestualmente pubblici. Gli elenchi indicano il personale dipendente e i punteggi attribuiti.

Art. 5.

Tipologie di interventi

1. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, sono sostenute attraverso le seguenti tipologie di intervento:

a) contributi in conto interessi e prestazioni di garanzie per investimenti;

b) contributi per il consolidamento delle passività onerose.

Art. 6.

Contributi in conto interessi e prestazione di garanzie per investimenti

1. Per favorire l'innovazione e l'ammodernamento tecnologico ed organizzativo delle imprese d'informazione locale, la Regione concede contributi *una tantum* destinati all'abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzie sulle operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti.

2. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella G.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.

3. Al fine di accedere ai benefici di cui al presente articolo costituiscono titolo di priorità nell'ordine: l'impatto occupazionale degli interventi, la diffusione del segnale o della stampa nelle isole minori e nelle aree montane, il ricorso a tecnologie e metodi che garantiscano una maggiore accessibilità dei contenuti da parte dei soggetti portatori di *handicap* visivi e/o uditivi.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di erogazione dei benefici di cui al presente articolo, tenuto conto dei criteri di priorità di cui al comma 3.

5. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata, per le finalità del presente articolo nonché per gli oneri delle eventuali convenzioni di cui all'articolo 13, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità di competenza della spesa per consumi intermedi della rubrica "Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente" (U.P.B. 1.1.1.1.2 - capitolo 100317) autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, e per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

6. (*Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

Art. 7.

Contributi per il consolidamento delle passività onerose

1. Alle imprese dell'informazione di cui alla presente legge sono concessi contributi *una tantum* destinati all'abbattimento degli interessi sui finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30

giugno 2013 previa accensione di mutui o prestiti di durata almeno quinquennale.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

4. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata, per le finalità del presente articolo nonché per gli oneri delle eventuali convenzioni di cui all'articolo 13, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità di competenza della spesa per consumi intermedi della rubrica "Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente" (U.P.B. 1.1.1.1.2 - capitolo 100317) autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, e per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 8.

Revoca dei benefici

1. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 4 e la mancata realizzazione totale o parziale degli impegni assunti da parte del beneficiario costituiscono causa di revoca dei benefici, dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Comunicazione istituzionale

1. Al fine di rendere effettivo il pieno diritto dei cittadini ad una compiuta informazione sui temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo, garantendo così la reale partecipazione democratica e la piena trasparenza, la Regione promuove con appositi strumenti la realizzazione di programmi informativi tramite le imprese di informazione locale che siano in regola, per le emittenti televisive, con quanto stabilito dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 e, per le emittenti radiofoniche, con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 bis), del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

2. I contenuti dei programmi informativi di cui al comma 1 hanno carattere di obiettività, garantendo eguale accesso alle diverse posizioni ed opinioni politiche e sono disciplinati con regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione sul cui rispetto interviene, nell'ambito delle proprie competenze di organo di vigilanza, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia).

3. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità del presente articolo la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa della spesa per consumi intermedi della Rubrica "Gabinetto, uffici di diretta collaborazione al-

l'opera e alle dirette dipendenze del Presidente' (U.P.B. 1.1.1.1.2 - cap. 100317) autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10.

4. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono attuazione delle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, di cui al comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 10.

Attività di media - monitoring per enti pubblici

1. Gli enti pubblici, territoriali e non territoriali, nei bandi per l'affidamento del servizio di rassegna stampa prevedono tra i requisiti per la partecipazione i seguenti:

a) essere registrate presso il registro stampa e/o il registro operatori della comunicazione (Roc);

b) essere in possesso di autorizzazione da parte della Federazione nazionale editori giornali (Fieg) per lo sfruttamento dei diritti d'autore, al fine di manlevare gli enti pubblici, rispetto alla normativa di settore.

Art. 11.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 12.

Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell'informazione

1. Le imprese d'informazione locale di qualsiasi dimensione possono beneficiare di interventi attivati, secondo la procedura prevista all'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell'informazione, incluse le attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

2. Le imprese qualificate come 'collegate' ai sensi della vigente disciplina comunitaria accedono ai benefici previsti dalla presente legge mediante i contratti di cui al comma 1 entro i limiti dei massimali di aiuto previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) paragrafo 4.1.2., pubblicato nella G.u.u.e. 4 marzo 2006, n. C 54/13.

Art. 13.

Norme attuative

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 12 è autorizzata la stipula di convenzioni con istituti finanziari e di credito in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina statale.

2. La titolarità degli interventi di cui al comma 1 è affidata alla Presidenza della Regione che può avvalersi, per l'attuazione degli interventi, dell'IRCAC per le società cooperative e dell'IRFIS-FinSicilia S.p.A. per le società di capitali e del CORECOM Sicilia, per la vigilanza sui 'post' di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

Art. 14.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, per gli interventi non attuati secondo la

disciplina sugli aiuti *de minimis* o sugli aiuti in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 15.

Estensione dei benefici ai consorzi radiofonici

1. I benefici di cui alla presente legge sono estesi ai consorzi radiofonici operanti nella Regione siciliana, in aree omogenee e contigue, che trasmettono in tecnica digitale.

Art. 16.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 2013.

CROCETTA

VANCHERI

BIANCHI

BARTOLOTTA

Assessore regionale per le attività produttive
Assessore regionale per l'economia
Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 3:

Gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) così rispettivamente dispongono:

«Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE). – 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».

«Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE). – 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».

Nota all'art. 2, comma 2:

I commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario." così rispettivamente dispongono:

«Art. 3. - *Distretti produttivi e reti di imprese. In vigore dal 19 dicembre 2012.* – 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

[1] numero soppresso]

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte

dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessa-

te dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.».

Nota all'art. 4, comma 1, lett. b):

La legge 31 dicembre 2012, n. 233, recante "Equo compenso nel settore giornalistico." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 3 gennaio 2013, n. 2.

Nota all'art. 6, comma 5 e all'art. 7, comma 4:

L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015." così dispone:

«Art. 2 - Stato di previsione della spesa. Fondo per interventi autorizzati con legge di stabilità. - 1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2013, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

2. Nello stato di previsione della spesa è iscritto un apposito fondo da destinare ad interventi autorizzati con la legge di stabilità regionale.».

Note all'art. 9, comma 1:

— Il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, recante "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 4 dicembre 2004, n. 285.

— L'art. 1 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi." così dispone:

«Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora. - 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

con deliberazione n. 78 dell'1 dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

2-quater. Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.».

Nota all'art. 9, comma 3:

Per l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015." vedi nota all'art. 6, comma 5.

Note all'art. 9, comma 4:

— L'articolo 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa. Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi. - 1. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente ad assicurare la massima diffusione dell'informazione istituzionale mediante la pubblicazione su quotidiani regionali aventi maggiore diffusione in numero di copie nella Regione, e su quotidiani nazionali con redazione in Sicilia che pubblichino inserti regionali, oltre che su quotidiani on line, su settimanali a diffusione regionale e nel sito internet istituzionale, di articoli di approfondimento e diffusione per i cittadini e gli operatori del settore di provvedimenti adottati aventi interesse generale.

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

— L'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." così dispone:

«*Informazione e comunicazione.* – 1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.

2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale.

5. È fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali.

6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.».

— Gli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - *Finalità ed ambito di applicazione.* – 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in

conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.».

«Art. 2 - *Forme, strumenti e prodotti.* – 1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.».

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante "Norme in materia di aiuti alle imprese." così dispone:

«*Contratti di programma settoriali.* – 1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis - *Contratti di programma settoriali.* – 1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo quanto previsto dall'articolo 188, anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti di cui al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, gli Assessori regionali sono autorizzati a stipulare contratti di programma settoriali, finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo sviluppo del territorio o aventi contenuto innovativo, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando le risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria.

3. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai

fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto.

5. Il contratto di programma settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell'articolo 181 della legge regionale n. 6/2001.

6. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dal proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

7. Il proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, presenta, già in sede di domanda, un business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e sia fornita la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico dell'impresa proponente.

8. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell'articolo 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

9. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

10. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

11. I commi 5 e 7 del presente articolo si applicano anche nel caso dei contratti di programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23."».

Nota all'art. 14, comma 1:

Per l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vedi nota all'art. 1, comma 3.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 304-8-280

«Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Leanza, D'Agostino, Dina, Firetto, La Rocca Ruvolo, Lentini, Micciché, Sammartino, Sorbello, Sudano.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) l'8 luglio 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 49 del 19 giugno 2013, n. 53 del 26 giugno 2013 e n. 57 del 4 luglio 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 83 del 22 ottobre 2013.

Relatore: Salvatore Lentini.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 89 del 5 novembre 2013, n. 101 del 27 novembre 2013 e n. 103 del 3 dicembre 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 103 del 3 dicembre 2013.

(2013.49.2983)088

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMPLESSIVA

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armano Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cafat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, datiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

